

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VESSIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) RUBINO DE RITIS	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO RUBINO DE RITIS

Seduta del 23/04/2026

FATTO

Il ricorrente, titolare di una ditta individuale, è debitore principale di tre rapporti di finanziamento aziendale conclusi con l'intermediario resistente (un prestito e due mutui chirografari). Contesta la segnalazione a sofferenza effettuata dall'intermediario alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, deducendo l'assenza dei presupposti sostanziali e di un'adeguata valutazione della situazione economico-patrimoniale della propria impresa, nonché la mancanza di un'adeguata informativa preventiva.

Rappresenta di aver attraversato, durante e dopo il periodo emergenziale da Covid-19, una fase di crisi economica che avrebbe determinato difficoltà nel regolare pagamento delle rate, ma afferma di aver comunque versato piccole somme mensili (pari a euro 250,00) a dimostrazione della volontà di rientro bonario. Chiede la cancellazione della segnalazione a sofferenza dalla Centrale dei rischi e il risarcimento dei danni, che quantifica in euro 200.000,00, pari al 50% del fatturato annuo, assumendo che la segnalazione abbia determinato la chiusura dell'attività e il blocco dell'accesso al credito.

L'intermediario, costituitosi, espone che i tre finanziamenti aziendali intestati al ricorrente hanno registrato irregolarità nei pagamenti sin dal 2022, con numerose rate insolute. Precisa che: per il prestito aziendale le rate risultano in mora dal gennaio 2023; per uno dei mutui risultano diciotto rate insolute tra il dicembre 2022 e il maggio 2024; per l'altro mutuo tredici rate insolute tra il maggio 2023 e il maggio 2024, per un'esposizione complessiva di oltre euro 30.000,00. Evidenzia, inoltre, che la ditta individuale del ricorrente è stata cancellata dal registro delle imprese nel marzo 2023.

Con riferimento agli obblighi informativi, la banca riferisce di aver inviato al ricorrente numerosi solleciti di pagamento, contenenti anche l'indicazione della possibile segnalazione in Centrale dei rischi,

nonché raccomandate a/r di intimazione di pagamento, decadenza dal beneficio del termine e risoluzione dei rapporti, tutte indirizzate all'indirizzo risultante anagraficamente e restituiti per compiuta giacenza. Sulla base di tale quadro, l'intermediario ha deliberato, nel luglio 2024, il passaggio a sofferenza dell'esposizione debitoria e la conseguente segnalazione alla Centrale dei rischi.

In sede di repliche, il ricorrente ribadisce di non aver ricevuto il preavviso di segnalazione, contesta la genuinità delle parti delle raccomandate che richiamano l'iscrizione nelle banche dati e chiede la produzione degli originali delle missive e dei contratti, nonché degli estratti conto relativi all'intera durata dei rapporti, al fine di verificare la presenza di usura e anatocismo.

DIRITTO

Il ricorso ha ad oggetto la legittimità della segnalazione a sofferenza effettuata dall'intermediario in Centrale dei rischi della Banca d'Italia e la domanda di risarcimento dei danni asseritamente derivati dalla segnalazione medesima.

Quanto al profilo informativo, si osserva che il ricorrente è cliente non consumatore e che i rapporti oggetto di segnalazione sono finanziamenti aziendali. In tale ambito non trova applicazione l'obbligo di preavviso disciplinato per il credito ai consumatori dalla normativa di trasparenza, ma permane l'esigenza che il cliente sia posto in condizione di conoscere la propria situazione debitoria e il possibile ricorso alla segnalazione, anche mediante l'invio di comunicazioni e solleciti idonei a rendere percepibile il rischio di classificazione a sofferenza (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 4936/2024; Collegio di Bari, decisione n. 9943/2024). Nel caso di specie, risulta che l'intermediario abbia inviato un numero significativo di solleciti e raccomandate a/r all'indirizzo del ricorrente, poi restituite per compiuta giacenza; tale circostanza, imputabile all'inerzia del destinatario, non consente di ritenere violato l'obbligo informativo in termini tali da incidere sulla legittimità della segnalazione, potendo al più rilevare, in astratto, sul piano risarcitorio, ove ne ricorressero i presupposti.

Sotto il profilo sostanziale, la segnalazione a sofferenza presuppone una valutazione complessiva della situazione economico-patrimoniale del debitore, consistente in una situazione di grave e non transitoria difficoltà finanziaria, diversa dal mero ritardo nel pagamento (v. *amplius* Cassazione Civile, Sez. I, n. 31921 del 6/12/2019; v. anche Collegio di Bari, decisione n. 7436/2024). Nel caso concreto, dagli atti emerge una protratta morosità su tre rapporti di finanziamento, con un numero elevato di rate insolute sin dal 2022, per un'esposizione complessiva superiore alla soglia di rilevazione della Centrale dei rischi, nonché la cancellazione della ditta individuale dal registro delle imprese nel 2023.

I versamenti di modesto importo richiamati dal ricorrente, oltre a non essere adeguatamente documentati, non appaiono tali, per entità e frequenza, da incidere in modo significativo sull'ammontare del debito residuo né da escludere la sussistenza di una situazione di grave difficoltà economica. Nel complesso, il quadro delineato è coerente con i presupposti richiesti per la classificazione a sofferenza, non potendosi ritenere che l'intermediario abbia proceduto alla segnalazione sulla base di un mero ritardo di pagamento o di inadempimenti isolati.

Ne consegue che non risultano integrati i presupposti per dichiarare l'illegittimità della segnalazione né per disporre la cancellazione.

L'insussistenza di una condotta illecita rende non accoglibile la domanda di risarcimento del danno, peraltro, non supportata da alcun elemento documentale o indiziario idoneo a comprovare l'esistenza di un pregiudizio concretamente riconducibile alla segnalazione (quali, ad esempio, rifiuti di affidamenti o mutui, revoche di linee di credito, perdita di specifiche occasioni commerciali).

Il danno da segnalazione non può essere ritenuto in re ipsa, ma richiede una prova, anche presuntiva, dell'an e del nesso causale con la condotta dell'intermediario. In assenza di tale prova, non è possibile procedere neppure a una liquidazione equitativa, che presuppone comunque l'accertamento dell'esistenza del danno (fra molte decisioni, v. Collegio di Bari, decisione n. 4936/2024).

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto, sia nella parte in cui chiede la cancellazione della segnalazione a sofferenza, sia nella parte in cui domanda il risarcimento dei danni.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE